

STATUTO

**C.A.S.A. CENTRO
ASSISTENZA SOCIALE
ADRANO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIANCAVILLA CT VIA CRISTOFORO
COLOMBO 295

Numero REA: CT - 285342

Codice fiscale: 04289000871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" REPERTORIO N.1984/1306	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1	
	E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, una Società	
	Cooperativa denominata "C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE	
	ADRANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	ART. 2	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 cod. civ.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a	
	mutualità prevalente si applica la previsione di cui	
	all'art. 2545-octies cod. civ..	
	ART. 3	
	La Società ha sede in Biancavilla (CT), all'indirizzo	
	risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter del disp.	
	att. del cod. civ..	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (filiali,	
	succursali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del suddetto Comune di Adrano; spetta invece	

	all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro	
	Comune.	
	ART. 4	
	La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con	
	delibera dell'assemblea dei soci.	
	ART. 5	
	La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità e,	
	conformemente alla legge n. 381/1991, si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico	
	mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge	
	n.381/1991.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della	
	legge predetta. Si propone di contribuire al miglioramento	
	della qualità della vita e della condizione sociale di	
	soggetti disabili, di quelli che presentano difficoltà e	
	problemi psico-sociali, di ex tossicodipendenti, di minori a	
	rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di	
	extracomunitari, di profughi, di senza tetto, di soggetti	

	adulti, di anziani, di ragazze madri, gestanti e donne in	
	difficoltà, dell'infanzia abbandonata e svantaggiata,	
	rispondendo alle loro esigenze e richieste con l'attuazione	
	di attività e di interventi assistenziali, educativi e	
	terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il	
	recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della	
	loro personalità e delle loro potenzialità psico-fisiche.	
	La cooperativa si propone altresì la progettazione, la	
	realizzazione e la promozione di prestazioni di servizi	
	socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in linea con	
	quanto definito dal welfare sociale-familiare e dalla nuova	
	riforma socio-sanitaria (Legge n.328/2000) e successive	
	modifiche ed integrazioni, nell'ambito di tutte le fasce di	
	utenza.	
	La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione	
	privata, ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci cooperatori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	ART. 6	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, avvalendosi prevalentemente	

	dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, ha per	
	oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui	
	all'art.1, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991	
	n. 381, ed in particolare le seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	direttamente, a favore di anziani, inabili, minori,	
	tossicodipendenti, stranieri immigrati, detenuti, famiglie	
	fra cui, solo a titolo esemplificativo, istituzione,	
	organizzazione e gestione, in proprio o in convenzione, di:	
	- servizi di assistenza igienico-personale agli alunni	
	disabili inseriti nelle scuole pubbliche;	
	- servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case	
	di cura, casa-famiglia e case di riposo;	
	- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza	
	medico-specialistica;	
	- servizi domiciliari e domiciliare integrata (A.D.I) di	
	assistenza infermieristica e socio-sanitaria;	
	- sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la	
	famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la	
	scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case	
	di cura, case di riposo);	
	- attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione	
	psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;	
	- servizi di assistenza domiciliare ai disabili, agli	

	anziani, ai nuclei familiari in difficoltà;	
	- servizi di educazione ed assistenza in favore	
	dell'infanzia;	
	- servizi pre e post scuola, di sostegno scolastico per	
	minori a rischio di devianza;	
	- servizi di assistenza socio-psico-pedagogica nelle scuole,	
	nei Comuni e negli altri enti pubblici e privati;	
	- servizi di assistenza e rieducazione ai soggetti con	
	handicap psichiatrico;	
	- servizi socio-educativi per la promozione	
	dell'integrazione sociale di soggetti disabili;	
	- servizi socio-assistenziali di interesse sovra comunale,	
	compresa l'assistenza ai ciechi e ai sordomuti rieducabili;	
	- servizi assistenziali e socio-educativi in favore di	
	extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo	
	multietnico e interculturale;	
	- servizi di animazione, attività ludico-ricreative e	
	ludo-terapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e	
	negli enti pubblici e privati, anche al fine di favorire e	
	potenziare il processo di socializzazione specie nei	
	soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;	
	- servizi di segretariato sociale e di consultorio	
	matrimoniale e familiare;	
	- servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni,	
	soggiorni climatici e termali;	

	b) istituzione, organizzazione e gestione, in proprio, in	
	convenzione o per affidamento, di:	
	- asili nido e istituti per bambini handicappati non	
	residenziali; scuole di ogni ordine e grado (dell'infanzia,	
	elementari, medie inferiori e superiori) favorendo un	
	rinnovamento pedagogico fondato sulla utilizzazione dei	
	metodi attivi, del lavoro in equipe e di gruppo;	
	- servizi di doposcuola; servizi di baby-sitter;	
	- biblioteche, ludoteche, videoteche, cineclub, bambinopoli,	
	palestre, laboratori artistici, linguistici, musicali, di	
	informatica;	
	- comunità alloggio per minori;	
	- case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali	
	per soggetti con handicap anche psichiatrico;	
	- centri diurni per anziani, minori e disabili;	
	- case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio	
	per anziani;	
	- case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in	
	difficoltà;	
	- centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e	
	psichici;	
	- centri di soggiorno climatico e termale;	
	- centri e strutture residenziali e del tempo libero;	
	- villaggi turistici, ostelli, alberghi, campeggi,	
	stabilimenti balneari, colonie, impianti sportivi e per	

	attività socio-ricreative e di animazione in genere,	
	finalizzati all'incremento del turismo giovanile e sociale e	
	di attività ricreative e di aggregazione sociale;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei	
	e/o omologati per il trasporto di inabili presso scuole,	
	centri di riabilitazione, centri ricreativi, servizi di	
	scuola-bus;	
	- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di	
	anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in	
	difficoltà, disabili psichici, soggetti appartenenti a	
	categorie svantaggiate come previsto dalla L.R. n.22/86;	
	- servizi di telesoccorso, teleassistenza ed elisoccorso;	
	- corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di	
	riqualificazione per operatori di servizi socio sanitari,	
	educativi e del turismo sociale;	
	- corsi di alfabetizzazione e di formazione volti	
	all'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro,	
	corsi di formazione e aggiornamento professionale che	
	abbiano come obiettivo specifico la crescita psicopedagogica	
	dei minori;	
	- servizi politiche sociali e attive del lavoro, inserimento	
	lavorativo soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;	
	- promozione e gestione di sportelli di orientamento;	
	c) promozione e realizzazione di studi, ricerche ed indagini	
	sul territorio regionale, nazionale e comunitario di	

	particolare rilievo sociale nei settori sopra indicati;	
	d) organizzazione di indagini e ricerche specifiche nel	
	settore dell'handicap psico-fisico, del disadattamento	
	giovanile, della condizione degli anziani, delle fasce di	
	emarginazione sociale e degli ex tossicodipendenti;	
	e) organizzazione di specifici seminari di informazione	
	sulle realtà familiari, parentali o sociali;	
	f) prestazione di servizi di supporto tecnico-professionale	
	a favore di enti pubblici nella progettazione e	
	realizzazione delle attività socio-assistenziali;	
	g) progettazione, promozione e gestione di iniziative e	
	progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la	
	prevenzione primaria e secondaria;	
	h) collaborazione con scuole, specie di grado superiore,	
	enti pubblici e privati, per l'organizzazione di dibattiti,	
	convegni, seminari e conferenze sulle molteplici	
	problematicità sociali quali handicaps, devianza,	
	tossicodipendenza, svantaggio, emarginazione, ecc., al fine	
	della sensibilizzazione ed informazione dell'opinione	
	pubblica, specie quella giovanile;	
	i) promozione e sviluppo di attività artistico-artigianali,	
	quali lavorazione della ceramica, della terracotta, attività	
	di falegnameria, lavorazioni in ferro, decorazioni su vetro	
	ed altro;	
	l) organizzazione, allestimento e partecipazione a mostre,	

	pure itineranti, sia per l'esposizione che per la vendita	
	dei prodotti artistici, realizzati all'interno del	
	laboratorio;	
	m) organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde,	
	pubblici dibattiti, inerenti alla condizione e lo sviluppo	
	mediante attività pratico-manuali dei soggetti indicati nel	
	superiore art.5;	
	n) prestazione di servizi di animazione culturale, quali	
	attività teatrali, di drammatizzazione e musicali;	
	musico-terapia e danzo-terapia, psicomotricità ed altre	
	terapie alternative in collaborazione con scuole, enti	
	pubblici e privati, istituzioni educative, organizzazione di	
	solidarietà sociale;	
	o) organizzazione di laboratori sperimentali e di ricerca,	
	di corsi di formazione professionale e per l'impiego del	
	tempo libero per tutte le fasce di età e per tutte le	
	tipologie di soggetti indicati nel superiore art.5;	
	p) realizzazione di un centro studi e documentazione,	
	fornito di biblioteca, emeroteca e cine-videoteca avente per	
	oggetto materiale didattico, bibliografico e non, inerente	
	alla condizione del disagio e del disadattamento dei	
	soggetti indicati nel superiore art.5;	
	q) organizzazione di corsi di formazione, qualificazione,	
	avviamento al lavoro ed aggiornamento professionale degli	
	obiettivi educativi e sociali in favore dei soggetti	

	indicati nel superiore art.5; istituzione, gestione, in	
	proprio o con affidamento, di corsi di formazione,	
	addestramento, qualificazione e perfezionamento	
	professionali e liberi, secondo quanto previsto dalle	
	normative regionali, nazionali e comunitarie; assunzione di	
	incarichi di programmazione, di organizzazione, di direzione	
	di attività corsuali di cui sopra, nonché di convegni,	
	seminari di studio a favore di soggetti interessati al	
	settore: enti pubblici, privati, società, cooperative,	
	associazioni, ecc.; ricerca occupazionale; realizzazione di	
	pubblicazioni, opuscoli, dispense e documenti vari inerenti	
	alle attività svolte a livello teorico, formativo ed	
	innovativo.	
	Lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali,	
	commerciali, o di servizi- finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le	
	imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:	
	- organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende	
	agricole, forestali, florovivaistiche;	
	- organizzazione e gestione di attività di conservazione e	
	trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o	
	acquistati;	
	- attività di somministrazione di bevande ed alimenti;	
	- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e	
	privati;	

	- lavorazione agricola a favore di terzi con i propri mezzi;	
	- produzione e commercializzare di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili	
	e arredamento, complementi di arredo, oreficeria,	
	gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di	
	varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio	
	equo e solidale;	
	- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	edifici;	
	- pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali	
	ed appartamenti;	
	- manutenzione ordinaria e straordinaria di locali	
	condominiali ed appartamenti;	
	- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e	
	documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici,	
	spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e	
	corriere;	
	- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio	
	ed altri materiali;	
	- promozione e gestione di attività e servizi culturali,	
	agrituristici e di turismo sociale;	
	- riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;	
	- ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui	
	abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,	
	elettrodomestici, veicoli;	

	- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di	
	computers, elettrodomestici e componenti elettronici;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbane e frazioni	
	separate raccolte in modo differenziato;	
	- spazzamento di rifiuti urbani esterni;	
	- spazzamento di superfici pubbliche e private;	
	- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in	
	stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da	
	raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di	
	terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e	
	consortili;	
	- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in	
	proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero	
	di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta,	
	cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno,	
	vetro;	
	- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;	
	- smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in	
	prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;	
	- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da	
	attività sanitarie;	
	- gestione di negozi per la vendita di indumenti usati e	
	nuovi prodotti del commercio equo e solidale sia al	
	dettaglio che all'ingrosso;	
	- pulitura e installazione di grondaie;	

	- pulitura di tombini;	
	- cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di	
	trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e	
	privati, verde attrezzato e pubblico, fasce boschive e	
	riserve naturali, di strutture di servizio (lidi,	
	parcheggi), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le	
	strutture di servizio pubblico e privato;	
	- attività relativa ai trasporti speciali, trasporto	
	materiali di risulta e di facchinaggio;	
	- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);	
	- attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti	
	e strutture pubbliche e private;	
	- attività di trasloco pubblico e privato;	
	- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività	
	di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da	
	raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali	
	indumenti, accessori e d abbigliamento ed altri manufatti	
	tessili o articoli in pellame derivanti da cicli di post	
	consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature	
	elettriche fuori uso, beni durevoli e macchine esauste per	
	ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale	
	rigenerato;	
	- produzione e commercializzare di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili	
	e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta,	

	ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone,	
	rame, tessuti per la casa (cuscini, tendaggi, tappeti,	
	stuoie, zerbini, arazzi, copritavola, banner, batik, ecc.)	
	di cotone, cachemire, seta, organza, etc., cesterie, vimini	
	e giunco, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, in pietre	
	dure e preziose ed in metalli pregiati e non, lampade ed	
	illuminotecnica, oggettistica (articoli da regalo, candele,	
	bigiotteria, cofanetti, portagioie), ed altri beni di varia	
	provenienza, quali a titolo indicativo, libri e	
	pubblicazioni, prodotti artistici, giochi e giocattoli,	
	bigiotteria, articoli di cosmesi e profumeria;	
	- gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici	
	esercizi (bar, ristoranti, chioschi) con somministrazione di	
	bevande ed alimenti;	
	- svolgimento di attività di erogazione di servizi e	
	forniture per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in	
	genere;	
	- la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti,	
	reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento	
	di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la	
	gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi	
	campi scuola;	
	- servizi di lavanderia industriale, disinfestazione,	
	derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici e	
	privati;	

	- la gestione di attività di formazione professionale ed	
	addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti	
	Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare	
	ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché	
	specifiche competenze e professionalità;	
	- l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di	
	iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione	
	dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività	
	editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste,	
	video, compact disk e altro;	
	- la predisposizione di marchi e denominazioni sociali	
	specifiche e il deposito di brevetti;	
	- partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per	
	la gestione delle attività la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le	
	imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività	
	diverse -agricole, industriali, commerciali, o di servizi-	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate	
	le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa	
	potrà inoltre:	

	- partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento di lavori, sia direttamente che	
	indirettamente, anche in forma associata, per la fornitura	
	di prestazioni e servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti	
	da enti pubblici e privati;	
	- ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e	
	prestito agevolato, erogabili a norma delle leggi vigenti o	
	future, emanate da organismi comunitari, nazionali e	
	regionali;	
	- accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni	
	fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura	
	previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie,	
	attuali e future;	
	- associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità	
	analoghe per rendere più efficace la propria azione.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, industriali e commerciali aventi pertinenza con	
	le attività che costituiscono l'oggetto sociale o comunque	
	utili per il suo conseguimento. Resta rigorosamente esclusa	
	la raccolta del risparmio ed ogni altra attività vietata	
	dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.	
	In relazione alle varie attività dell'oggetto sociale, si	
	precisa che per le prestazioni e i servizi aventi attinenza	
	con la libera professione sarà di volta in volta nominato un	
	professionista, regolarmente iscritto negli appositi albi	

	previsti dai vigenti ordinamenti professionali, il quale	
	assumerà ai sensi di legge la piena e personale	
	responsabilità del lavoro effettuato.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue	
	variegate espressioni e potrà aderire alle Associazioni	
	nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la	
	rappresentanza a norma di legge.	
	SOCI	
	ART. 7	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi	
	dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti	
	alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la	

	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo; possono essere	
	ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa, nei limiti della vigente	
	normativa;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.	
	Ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non possono in ogni caso	
	divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	ART. 8	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	
	all'art. 7 del presente statuto che intendano completare la	

	loro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nell'attività svolta, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	ART. 9	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o	

	residenza, cittadinanza;	
	b) l'effettiva attività lavorativa svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai	
	limiti fissati dalla normativa vigente;	
	d) la volontà di rispettare il presente statuto, i	
	regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide	
	l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il	
	ricorso, in caso di rigetto, all'Assemblea dei soci ai sensi	
	dell'art.2528 cod. civ..	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel Libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al	
	successivo art. 10. Trascorso un mese dalla data di	
	comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo	
	raccomandata A.r., senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il versamento della quota, che comportano l'accettazione	
	incondizionata dello statuto.	
	ART. 10	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	

	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa, secondo	
	le esigenze e necessità della stessa e secondo quanto	
	previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori.	
	E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o società che perseguano identici scopi	
	sociali o che comunque esplicino attività concorrente.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. 11	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per	
	esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 cod. civ., il	
	recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei	
	tempi di cui all'art.2532 cod. civ.	
	ART. 12	
	Oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 cod.	
	civ., può dall'organo amministrativo, con deliberazione	

	motivata, essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti	
	dell'ammissione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'art.	
	1455 cod. civ. o in qualunque modo danneggi o tenti di	
	danneggiare materialmente la società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto,	
	nel Regolamento interno e nelle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel versamento della quota sociale	
	sottoscritta ai sensi dell'art.2531 cod. civ. o di qualsiasi	
	altro pagamento per debiti contratti ad altro titolo verso	
	la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 13	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale	
	da essi effettivamente versato - a cui aggiungere il	
	sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di	

	socio ove versato e non capitalizzato e decurtare le perdite	
	imputabili al capitale -, in proporzione alle quote	
	possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato. La	
	domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata a.r..	
	Il pagamento di detto rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve	
	essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Nei casi previsti dall'art.2535, comma 3, c.c., l'organo	
	amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso con	
	la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il	
	termine massimo di cinque anni dall'approvazione del	
	suddetto bilancio.	
	ART.14	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono	
	nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo	
	delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla	
	richiesta con decisione inappellabile.	
	ART. 15	

	In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti, verso la società, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati ed ai sensi dell'art.2536 c.c. nei	
	limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi del socio defunto.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 16	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di	
	parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società e i soci in genere	
	sono regolate da appositi regolamenti che non possono essere	
	deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	
	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili e	
	che determinano i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i	
	soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea con	

	le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 17	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a euro 500,00 (euro cinquecento e	
	zero centesimi); la quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti consentiti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva legale ordinaria formata con le quote degli	
	avanzi di gestione e con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di	
	ammissione, dal sovrapprezzo, da fondi o accantonamenti	
	costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione	
	di oneri futuri;	
	d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	ART. 18	
	La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni e precisamente:	

	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ART. 19	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria	
	quota deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, indicando le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ART. 20	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e	
	alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della	
	relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'art.2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa	
	i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai	
	sensi dell'art. 2545 e 2513 c.c. le condizioni di prevalenza	
	mutualistica.	
	ART. 21	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella	

	società, nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art.2545-sexies c.c. e	
	sulla base di apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente	
	nel bilancio ai sensi dell'art.2545-sexies comma 2 c.c. come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la	
	società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire	
	ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale	
	delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle	
	totali.	
	Accertati i ristorni, l'assemblea può deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in	
	alternativa:	
	- mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	- mediante aumento proporzionale delle quote possedute, nel	
	rispetto dell'art.2545-quinquies c.c..	
	ART. 22	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali, al netto di tutte le	
	spese e costi, compresi gli ammortamenti e le somme	
	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico.	
	L'eccedenza attiva risultante dal bilancio sarà così	

	ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della società che all'atto del	
	suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui	
	all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) un dividendo ai soci cooperatori, nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	e) una quota, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o	
	all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica.	
	ORGANI SOCIALI	

	ART. 23	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'organo amministrativo;	
	- il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 24	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la	
	universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano	
	tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello	
	della sede sociale qualora particolari esigenze lo	
	richiedano, purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso	
	spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello	
	fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno,	
	del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata	
	l'ora e la data della seconda convocazione, che potrà	
	avvenire solo dopo ventiquattro ore dalla prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo	
	raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in	

	qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la	
	tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo	
	o ai numeri indicati nel libro Soci.	
	In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente	
	costituita l'Assemblea quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori	
	e, ove esistano, i Sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	ART. 25	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori e ai sindaci, ove nominati;	
	d) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, sullo scioglimento anticipato e sulla	
	nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	e) approva e modifica i regolamenti previsti dal presente	
	statuto, su proposta dell'organo amministrativo;	
	f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	

	gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio entro il termine di centoventi	
	(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro	
	il maggior termine di centottanta (180) giorni nel caso di	
	società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, ai sensi del secondo	
	comma dell'art.2364 c.c..	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei	
	soci. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta.	
	ART. 26	
	L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita	
	quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti	
	di tutti i soci aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o	
	rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati	
	all'adunanza.	

	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato	
	della società e sulla nomina dei liquidatori occorrerà, sia	
	in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di	
	almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.	
	ART. 27	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio non amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della	
	società; ogni socio delegato non può rappresentare più di	
	due soci.	
	ART. 28	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona	
	designata di volta in volta dalla stessa assemblea.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	convocazione e validità della riunione nonché la validità	
	delle deleghe ed il diritto di partecipare alle votazioni.	
	Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio,	
	se richiesto dalla legge.	

	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare	
	le modalità e il risultato delle votazioni e deve	
	consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci	
	favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari	
	comportanti la modifica del presente atto, deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla	
	legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché	
	non intervenuti o dissenzienti.	
	Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme	
	previste dal Codice Civile.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 29	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di membri non inferiore a tre e non	
	superiore a nove. L'assemblea nomina il consiglio di	
	amministrazione entro i limiti suddetti, determinando la sua	
	composizione e la sua durata che non potrà essere superiore	
	a tre esercizi.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli	

	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori sono nominati per un numero determinato	
	di esercizi sociali comunque non superiore a tre esercizi,	
	scadendo, se a termine, alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative	
	nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in	
	carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;	
	può sempre impartire direttive agli organi delegati e	
	avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	

	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio	
	e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le	
	decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1	
	(poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici).	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione, e al	
	presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia	
	ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza del consiglio si è	
	ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi	
	amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il consiglio di	
	amministrazione è stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla prossima	
	assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori	

	nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma	
	precedente, scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	ART. 30	
	Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo ritenga necessario il	
	Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.	
	La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o	
	in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessario la presenza della maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le delibere	
	del Consiglio di Amministrazione risulta da processi verbali	

	che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge,	
	vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.	
	ART. 31	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonchè la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'Amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni	
	delegategli.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà	
	pertanto riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da	
	privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive	
	riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione. Il Presidente, previa delibera del Consiglio	
	di Amministrazione, potrà nominare procuratori speciali per	
	singoli atti e categorie di atti.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 32	
	Oltre che nei casi in cui è obbligatorio per legge ai sensi	
	del combinato disposto degli articoli 2543 c.c. e 2477 c.c.,	

	i soci possono decidere di avvalersi di un organo di	
	controllo o di un revisore. L'organo di controllo è	
	costituito da un solo membro effettivo.	
	Nel caso di nomina del Sindaco, questi esercita la revisione	
	legale dei conti della società.	
	Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di	
	legge.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 33	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'Assemblea dei Soci, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei Liquidatori;	
	- le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di Liquidatori, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART. 34	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	

	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 35	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti che	
	dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranza previste per le modifiche statutarie.	
	ART. 36	
	Alla Cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.	
	2519, comma 2, c.c., si applicano in quanto compatibili, le	
	norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Qualora dovessero essere superati i limiti previsti dal	
	citato art. 2519 c.c., l'Assemblea dei soci dovrà essere	
	convocata senza indugio per adeguare il presente Statuto	
	alla normativa in tema di società per azioni, in quanto	
	compatibile.	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	

43 di 43